



COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Veneto n° 1
10090 ROSTA – P.IVA 01679120012
Centr.011-956.88.11 – fax: 011-954.00.38

AVVISO ALLA CITTADINANZA

TAGLIO DEI RAMI, DELLE SIEPI E PULIZIA DEI MARCIAPIEDI

PROSPICIENTI LE STRADE COMUNALI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In caso di eventi meteorologici, ed in particolare quelli a carattere nevoso, la mancanza di regolare manutenzione degli alberi e delle siepi prospicienti i cigli stradali, causano notevoli danni alle cose e gravi pericoli per la sicurezza delle persone e degli animali, per l'alto rischio di caduta di tronchi e di rami sulla sede stradale e sui marciapiedi;
- ai bordi delle strade sono spesso presenti piante e/o siepi i cui rami, fronde e foglie protendono verso la sede stradale e i marciapiedi invadendoli, limitandone di fatto la fruibilità e la visibilità della strada e della segnaletica;
- occorre garantire sempre la massima sicurezza nell'utilizzo delle strade e dei marciapiedi evitando restringimenti che non consentono il transito a persone con limitate capacità motorie o genitori con i passeggini;
- l'allagamento della sede stradale può causare gravi danni a cose e a persone, specie quando è improvviso, perché causato dall'ostruzione di griglie e fossi, specialmente nel periodo di caduta delle foglie;

DATO ATTO CHE il proprietario e/o conduttore di immobili o terreni confinanti con le strade pubbliche ha il dovere di mantenere costantemente, entro i limiti consentiti, la vegetazione che ha origine dall'interno dei propri confini;

RICHIAMATI

L'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni, che al comma 1° prescrive che: *I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*

Il vigente **Regolamento di Polizia Urbana e Rurale**,

all'articolo 10 c. 6: *I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso e allo sgombero dai rami e dal fogliame proveniente dalle loro proprietà confinanti con il suolo pubblico.*

all'articolo 19: *In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade*

aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale o sui marciapiedi.

È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente ramaglie e fogliame o quant'altro sia caduto sulla sede stradale o sui marciapiedi.

All'art. 52: Per la messa a dimora di alberi e siepi lungo le strade si osservano le prescrizioni del vigente codice della strada.

In particolare, i proprietari sono obbligati a tenere le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

(...)

Per gli alberi di alto fusto è necessario rispettare la distanza di almeno cinque metri dalla linea di confine; per gli alberi di basso fusto dovrà essere rispettata la distanza di almeno un metro e mezzo; per le viti, arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi la distanza di almeno mezzo metro.

Presso le curve stradali le siepi e le ramaglie di terreni adiacenti alle strade di uso pubblico non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di cm. 80 sopra il piano stradale e ciò a partire da m. 20 dall'inizio della curva.

INVITA

i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con le pubbliche strade o piazze a provvedere ai seguenti adempimenti entro il termine del 14 marzo 2025:

1. mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nascondendo la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie;
2. rimuovere nel più breve tempo possibile alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa minaccino di cadere sul piano stradale;
3. provvedere alla pulizia dei bordi delle proprietà, dei marciapiedi e delle aree private adibite a pubblico transito antistanti la proprietà stessa;

AVVERTE

1. Che in caso di inottemperanza ai contenuti del presente avviso, e fatte salve le **sanzioni amministrative da € 168,00 a € 624,00 ed obbligo di ripristino dello stato dei luoghi**, di cui all'articolo 29 del citato Codice della Strada, e quelle applicabili per le violazioni previste dal **Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, da € 50,00 a € 500,00**, per le specifiche casistiche contemplate, la scrivente amministrazione comunale **oltre ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa vigente, si riserva di eseguire d'ufficio i lavori con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori inadempienti.**

2. Si precisa inoltre che, avendo il presente avviso effetto continuativo, i proprietari, i frontisti e gli utilizzatori dei terreni ed edifici, a qualsiasi titolo, dovranno provvedere a

ripetere le operazioni di potatura ogni qualvolta la stessa si renderà necessaria al fine di mantenere interamente fruibili e sicure le strade e i marciapiedi ad essi prospicienti.

DISPONE

che al presente avviso venga data la massima visibilità e diffusione, provvedendo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, all'affissione nelle bacheche comunali e nei luoghi di maggiore visibilità del territorio comunale, alla Segreteria del Sindaco affinché provveda alla predisposizione ed alla successiva trasmissione di un comunicato stampa agli organi di informazione locale, al responsabile del Centro Elaborazione Dati affinché provveda all'inserimento sul sito internet comunale. E fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare alla Polizia Locale, nel pubblico interesse, di effettuare i dovuti accertamenti per verificare il rispetto dei principi e dei contenuti del presente avviso.

ROSTA, 04/02/2025

IL SINDACO